



Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)

Avamprogetto

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 4, 10 capoverso 2, 20 capoverso 4, 25 e 39 della legge federale del 30 settembre 2022¹ sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV),

ordina:

Sezione 1: Misure degli operatori di servizi su richiesta

Art. 1 Requisiti per il sistema per il controllo dell'età prima del primo utilizzo
(art. 8 cpv. 2 lett. a LPMFV)

¹ L'età della persona che intende aprire un conto presso un servizio su richiesta deve essere verificata mediante una procedura adeguata prima del primo utilizzo del servizio su richiesta. È considerata adeguata qualsiasi procedura che consenta usualmente di accertare correttamente l'età nel singolo caso.

² Se la persona che intende aprire un conto presso un servizio su richiesta è minorenne, l'offerta va limitata in funzione delle categorie d'età applicabili. La limitazione non può essere rimossa dal minorenne interessato.

Art. 2 Requisiti per il sistema di controllo parentale
(art. 8 cpv. 2 lett. b LPMFV)

¹ Al primo utilizzo del servizio su richiesta, la persona che ha aperto un conto presso il servizio deve:

- a. essere informata sulla presenza di un sistema di controllo parentale e sulle sue funzioni;
- b. avere la possibilità di attivare o disattivare il sistema.

RS

¹ RS ...; FF 2022 2406

² Il sistema di controllo parentale deve consentire di limitare l'accesso degli altri utenti ai contenuti destinati a determinate categorie d'età. L'accesso al sistema di controllo parentale deve essere limitato tramite una password o un altro mezzo di identificazione.

³ La limitazione dei contenuti può avvenire in particolare mediante l'apertura di un conto individuale con accesso limitato in funzione delle categorie d'età applicabili o mediante l'attivazione di singoli contenuti.

⁴ Al primo utilizzo del servizio su richiesta, l'impostazione standard del sistema di controllo parentale deve impedire che vengano visualizzate offerte classificate nella categoria d'età più alta.

Sezione 2: Requisiti per le organizzazioni di categoria e gli esperti coinvolti

Art. 3 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria
(art. 10 cpv. 1 lett. c LPMFV)

¹ Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se vi è rappresentata, direttamente o indirettamente, la maggioranza degli operatori interessati dalla regolamentazione per minori che hanno sede o stabilimenti in Svizzera.

² Per valutare l'adempimento della condizione di cui al capoverso 1 si tiene conto anche degli operatori che rinunciano a essere membri di un'organizzazione di categoria.

Art. 4 Requisiti per gli esperti coinvolti
(art. 10 cpv. 1 lett. f LPMFV)

Gli esperti coinvolti nell'elaborazione della regolamentazione per minori devono essere attivi presso un'organizzazione per la protezione dell'infanzia o della gioventù o una scuola universitaria nel campo tematico della protezione dei minori ed essere indipendenti dagli operatori dei settori dei film e dei videogiochi.

Sezione 3: Dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regolamentazioni per minori

Art. 5 Allegati alle richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori
(art. 15 cpv. 2 LPMFV)

Alle richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori vanno allegati tutti i documenti che comprovano il rispetto dei requisiti per le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 10 LPMFV, compresi:

- a. l'attestazione degli esperti che certifica il loro coinvolgimento nell'elaborazione della regolamentazione per minori;
- b. un parere degli esperti sulla regolamentazione per minori.

Art. 6 Verifica regolare delle regolamentazioni per minori
(art. 18 LPMFV)

¹ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) segue gli sviluppi scientifici e tecnici nell'ambito della protezione dei minori. A tal fine intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni di categoria.

² Verifica le regolamentazioni per minori sulla base delle nuove conoscenze.

³ Se l'UFAS giunge alla conclusione che la regolamentazione per minori non adempie più i requisiti legali, lo comunica immediatamente all'organizzazione di categoria interessata. Le impartisce un termine per adeguare la regolamentazione per minori.

Sezione 4: Misure degli operatori di servizi di piattaforma

Art. 7 Requisiti per il sistema per il controllo dell'età prima del primo utilizzo
(art. 20 cpv. 2 lett. a LPMFV)

¹ Se su un servizio di piattaforma sono resi accessibili contenuti non adatti ai minori, la maggiore età degli utenti deve essere verificata mediante una procedura adeguata prima del primo utilizzo del servizio di piattaforma. È considerata adeguata qualsiasi procedura che consenta usualmente di accertare correttamente l'età nel singolo caso.

² Sono considerati non adatti ai minori in particolare i contenuti che rappresentano violenza eccessiva o atti sessuali espliciti.

Art. 8 Requisiti per il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori
(art. 20 cpv. 2 lett. b LPMFV)

Il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori deve consentire agli utenti di segnalare contenuti al fornitore del servizio di piattaforma in modo semplice e rapido.

Art. 9 Trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori
(art. 20 cpv. 2 lett. b LPMFV)

¹ Il fornitore del servizio di piattaforma deve trattare le segnalazioni di contenuti non adatti ai minori entro sette giorni.

² I contenuti segnalati che sono considerati non adatti ai minori secondo l'articolo 7 capoverso 2 possono essere resi accessibili soltanto agli utenti la cui maggiore età è stata accertata conformemente all'articolo 7 capoverso 1.

Sezione 5: Test

Art. 10 Requisiti per le organizzazioni specializzate
(art. 21 cpv. 1 LPMFV)

Le organizzazioni specializzate che intendono svolgere test d'acquisto e test d'entrata devono adempiere i seguenti requisiti:

- a. essere attive nei campi tematici della protezione dei minori, della prevenzione o della salute;
- b. essere indipendenti dagli operatori dei settori dei film o dei videogiochi.

Art. 11 Vigilanza sulle organizzazioni specializzate
(art. 25 lett. a LPMFV)

L'UFAS è competente per la vigilanza sulle organizzazioni specializzate incaricate da esso o dai Cantoni.

Art. 12 Piani per i test
(art. 25 lett. b e c LPMFV)

¹ Prima dello svolgimento del primo test, l'UFAS, i Cantoni e le organizzazioni specializzate elaborano un piano per i test che contiene indicazioni concernenti almeno i seguenti punti:

- a. il reclutamento dei minorenni da coinvolgere nei test;
- b. la pianificazione e la preparazione dei test;
- c. la procedura di svolgimento dei test;
- d. la documentazione dei test;
- e. la comunicazione dei risultati dei test.

² Le organizzazioni specializzate devono sottoporre per approvazione all'UFAS il loro piano per i test.

Art. 13 Preparazione dei test e accompagnamento dei minorenni
(art. 25 lett. b LPMFV)

¹ Il minorenne e un detentore dell'autorità parentale vanno informati in misura sufficiente sullo svolgimento del test, in particolare circa:

- a. la preparazione del minorenne;
- b. il fatto che il minorenne sarà costantemente accompagnato da un adulto;
- c. la garanzia dell'anonimato del minorenne.

² Prima dell'inizio della preparazione, devono dare il loro consenso scritto alla partecipazione al test.

³ La preparazione del minorenne comprende almeno:

- a. la fornitura di basi teoriche;
- b. istruzioni sul comportamento da adottare durante lo svolgimento del test;
- c. un esercizio pratico di svolgimento del test.

⁴ Un adulto che lavora per l'organo che svolge il test si tiene costantemente nel campo visivo del minorenne durante il test. Se gli pare opportuno al fine di proteggere il minorenne, interviene nello svolgimento del test.

Art. 14 Garanzia dell'anonimato dei minorenni
(art. 25 lett. b LPMFV)

¹ L'anonimato del minorenne va garantito per l'intera durata della procedura del test.

² Il minorenne e l'accompagnatore di cui all'articolo 13 capoverso 4 non possono svolgere test in luoghi che frequentano regolarmente.

Art. 15 Verbalizzazione dei test
(art. 25 lett. c LPMFV)

¹ Dopo lo svolgimento del test, deve essere redatto un verbale scritto.

² Nel verbale vanno fornite tutte le indicazioni rilevanti sul test svolto. Vi vanno allegati giustificativi e foto.

³ Nel verbale non devono figurare indicazioni relative al minorenne, fatta eccezione per la sua data di nascita.

Art. 16 Riscontri ai fornitori e agli organizzatori interessati
(art. 25 lett. d LPMFV)

I fornitori e gli organizzatori presso i quali è stato svolto un test vanno informati entro dieci giorni lavorativi circa il test, il suo risultato e il seguito della procedura. Al contempo va inviata loro una copia del verbale e dei relativi giustificativi.

Art. 17 Coordinamento dei test d'acquisto
(art. 23 cpv. 1 LPMFV)

¹ L'UFAS può esigere dai Cantoni tutte le informazioni di cui necessita per coordinare i suoi test d'acquisto con quelli dei Cantoni.

² Per svolgere un test d'acquisto in adempimento dei propri compiti di vigilanza può partecipare a un test d'acquisto previsto da un Cantone. Il Cantone può rifiutare, se vi sono validi motivi.

Art. 18 Emolumenti per i test
(art. 33 cpv. 1 LPMFV)

¹ Se un test che ha svolto ha dato adito a un reclamo, l'UFAS può riscuotere dal fornitore o dall'organizzatore emolumenti pari a 150 franchi per ora di attività delle persone incaricate dello svolgimento dei test.

² Se un test che ha svolto ha dato adito a un reclamo, un Cantone può riscuotere dal fornitore o dall'organizzatore emolumenti pari al massimo a 150 franchi per ora di attività delle persone incaricate dello svolgimento dei test.

³ Per ogni test di cui al capoverso 1 o 2 possono essere fatturate al massimo cinque ore di lavoro.

Sezione 6: Coordinamento dell'esecuzione

(art. 28 cpv. 3 e 4 LPMFV)

Art. 19

¹ Almeno una volta all'anno, l'UFAS invita i Cantoni e le organizzazioni di categoria a un incontro destinato allo scambio reciproco di informazioni ed esperienze.

² Una volta all'anno, i Cantoni annunciano all'UFAS le misure che intendono adottare l'anno successivo.

³ L'UFAS può emanare direttive all'attenzione dei Cantoni circa le misure che questi devono adottare, prescrivendo in particolare il numero minimo di test da svolgere.

Sezione 7: Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione

Art. 20 Sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche

(art. 29 cpv. 1 e 2 LPMFV)

¹ L'UFAS gestisce la piattaforma nazionale «Giovani e media». La piattaforma è volta a informare e sensibilizzare il vasto pubblico e ad approfondire le conoscenze specialistiche nel settore dei media digitali.

² Adotta misure per l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nell'ambito della promozione delle competenze mediatiche. In particolare può commissionare studi.

³ Promuove lo sviluppo di reti di contatto tra gli specialisti attivi nell'ambito della promozione delle competenze mediatiche.

Art. 21 Aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello

(art. 29 cpv. 3 LPMFV)

¹ Su richiesta, l'UFAS può concedere a organizzazioni di diritto privato senza scopo di lucro o di diritto pubblico nonché ai Cantoni e ai Comuni, nei limiti dei crediti stanziati annualmente, aiuti finanziari per attività sovraregionali o progetti modello destinati alla promozione delle competenze mediatiche o alla prevenzione dei rischi dei media digitali. Non si può rivendicare un diritto agli aiuti finanziari.

² Un'attività è considerata sovraregionale se può essere svolta in almeno tre Cantoni, nella Svizzera italiana o nella Svizzera romancia.

³ I progetti modello devono:

- a. essere geograficamente trasferibili e realizzabili indipendentemente dalla struttura amministrativa del singolo Cantone o Comune;
- b. sviluppare nuove forme di promozione delle competenze mediatiche oppure completare o perfezionare in punti essenziali forme già note;
- c. essere trasferibili ad altri contesti;
- d. rispondere a un bisogno comprovato;

- e. garantire un trasferimento di conoscenze.

⁴ La richiesta deve contenere almeno i seguenti documenti e indicazioni sull'attività prevista o sul progetto modello previsto:

- a. genere e volume;
- b. scopo, gruppi di destinatari e utilità;
- c. persone e organizzazioni coinvolte;
- d. finanziamento e budget;
- e. conto annuale riveduto dell'anno precedente;
- f. statuti e linee direttive o descrizione dell'organizzazione, se disponibili;
- g. per i progetti modello di cui al capoverso 3, descrizione del carattere di modello.

Art. 22 Concessione degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello
(art. 29 cpv. 3 LPMFV)

¹ Gli aiuti finanziari alle organizzazioni di diritto privato senza scopo di lucro e a quelle di diritto pubblico sono concessi mediante decisione.

² Gli aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni sono concessi in virtù di un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi (LSu). Il contratto disciplina in particolare:

- a. il genere, il volume, lo scopo e l'utilità dell'attività o del progetto modello;
- b. le prestazioni del Cantone o del Comune;
- c. le persone e organizzazioni coinvolte;
- d. la presentazione dei rapporti e la garanzia della qualità;
- e. le modalità di pagamento.

³ Gli aiuti finanziari ai Comuni sono concessi d'intesa con i Cantoni interessati.

Art. 23 Ammontare degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello
(art. 29 cpv. 3 LPMFV)

¹ Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

- a. del genere e dell'importanza dell'attività o del progetto modello;
- b. dell'interesse che l'attività o il progetto modello riveste per la Confederazione;
- c. delle prestazioni proprie delle organizzazioni, dei Cantoni o dei Comuni, come pure dei contributi di altri organi federali e di terzi.

² Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

³ Sono computabili le spese effettivamente sostenute che sono direttamente legate alla preparazione e allo svolgimento dell'attività o del progetto modello e sono assolutamente indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.

⁴ Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LSu.

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 24

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

² Gli articoli 1, 2, 7–19 entrano in vigore a una data successiva.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr